

DIRETTIVA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE REGIONALI

Sommario

1.	Introduzione	2
2.	Il sistema di Protezione Civile – Lineamenti generali	2
3.	Gestione dell'emergenza a livello territoriale	3
3.1	I Centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza	3
3.2	Le funzioni di coordinamento	4
3.3	I compiti degli Enti	4
4.	Gestione dell'emergenza a livello regionale	6
4.1	I compiti di Regione in fase di previsione/prevenzione	6
4.1.1	Allertamento	6
4.1.2	Pianificazione di Protezione Civile	7
4.1.3	Organizzazione della Colonna Mobile regionale	8
4.2	Il modello organizzativo di gestione delle emergenze: l'Unità di Crisi Regionale	9
4.3	Le risorse regionali	10
4.3.1	Gli Uffici Territoriali Regionali/UTR	10
4.3.2	Il volontariato organizzato di PC e la Colonna Mobile regionale	10
4.3.3	La lotta attiva agli incendi boschivi	11
4.3.4	La rete radio di Protezione Civile	11
4.3.5	Spazi per la gestione dell'emergenza - Sala Operativa regionale di Protezione Civile	12
4.4	La gestione del Pronto Intervento e della post-emergenza	13
4.4.1	Pronto Intervento ed affidamenti in somma urgenza	13
4.4.2	Post-emergenza	13
5.	Le interazioni tra strutture operative	14
5.1	A livello territoriale	14
5.2	Per emergenze di livello nazionale	14
ALLEGATO 1 - Funzioni	16
Metodo Augustus		16
Piano nazionale di Soccorso per il Rischio sismico – Struttura organizzativa		16
Incident Command System		17
Organizzazione dei centri di coordinamento attivati in caso di emergenze internazionali		17
ALLEGATO 2 – Atti nazionali con ricadute operative	19

1. Introduzione

Finalità del presente documento, che aggiorna, sostituendole integralmente, le indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 6309, è quella di dettagliare l'organizzazione della risposta all'emergenza sul territorio della Lombardia, in particolare per quanto concerne le risorse regionali, in relazione all'organizzazione del sistema nazionale di Protezione Civile.

2. Il sistema di Protezione Civile – Lineamenti generali

Il sistema di Protezione Civile italiano è regolato dal Decreto Legislativo 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, che contiene, come elementi principali:

- identificazione delle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze, superamento delle emergenze);
- elenco delle componenti del sistema di Protezione Civile e identificazione dei compiti degli Enti coinvolti nel sistema di Protezione Civile;
- tipologia di eventi emergenziali;
- gestione delle emergenze di rilievo nazionale (stato di mobilitazione, stato di emergenza, ordinanze di Protezione Civile);
- modalità di partecipazione dei cittadini al sistema di Protezione Civile, ruolo del volontariato organizzato di Protezione Civile.

L'impianto normativo nazionale conferma la **natura “ciclica” delle attività di Protezione Civile**: il sistema è attivo sin dalle fasi di previsione e prevenzione, in modo da mitigare quanto più possibile i rischi presenti sul territorio ed essere pronto (con piani e procedure) ad intervenire in fase di emergenza, e da poter gestire efficacemente le fasi di post-emergenza. La chiusura della fase di post-emergenza serve anche a rianalizzare le attività di previsione e prevenzione, per modificarle/integrarle, se necessario, e rendere il sistema più robusto in vista della successiva attivazione in caso di emergenza.

Il D. Lgs. 1/2018 ha definito le seguenti Autorità:

- Sindaci e Sindaci metropolitani (autorità territoriali);
- Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (autorità territoriali);
- Presidente del Consiglio dei Ministri (autorità nazionale).

È, quindi, rafforzata la **responsabilità dei livelli territoriali** di Protezione Civile, in particolare quello di Regione. Lo stretto ed indispensabile raccordo con le forze statali è garantito dal ruolo delle Prefetture che sono responsabili – tra l'altro - della direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in coordinamento con la struttura regionale di protezione civile.

Dal punto di vista dell'operatività, il sistema nazionale di Protezione Civile è basato su principi di **territorialità e sussidiarietà**: i primi interventi, soprattutto in caso di emergenza, devono essere garantiti dall'autorità più “vicina” all'evento, quindi dalle Amministrazioni comunali. I livelli sovracomunali (Provincia/Città Metropolitana di Milano, Prefettura, Regione, Stato) intervengono a supporto nel caso in cui le risorse attivate a livello comunale non siano sufficienti a fronteggiare l'emergenza.

Per quanto concerne le tipologie di eventi di Protezione Civile, è importante sottolineare come tali tipologie siano distinte in base al **modello organizzativo** attivato per la gestione degli eventi. L'art. 7 identifica infatti:

- eventi di tipo “a”: emergenze naturali o antropiche che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via **ordinaria**;
- eventi di tipo “b”: emergenze naturali o antropiche che comportano l'**intervento coordinato** di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con **mezzi e poteri straordinari** da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
- eventi di tipo “c”: emergenze naturali o antropiche, di **rilievo nazionale**, che per intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con **mezzi e poteri straordinari** da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Il D. Lgs 1/2018, nel ribadire la **temporaneità** della gestione dell'emergenza con mezzi e poteri straordinari (a livello nazionale, lo stato di emergenza può durare 12 mesi ed è prorogabile di ulteriori 12 mesi), ha anche inserito la possibilità di meccanismi simili a quelli nazionali per emergenze di tipo territoriale o regionale; infatti, per eventi che richiedano l'intervento coordinato di più Amministrazioni, è indicata la possibilità di attivare mezzi e poteri straordinari, che devono essere normati a livello regionale.

È infine importante sottolineare come il D.Lgs. 1/2018 preveda l'emanazione di **Direttive e Indicazioni Operative** per garantire un **indirizzo unitario** nello svolgimento delle attività di protezione civile, nel rispetto delle caratteristiche dei singoli territori.

Va infine la partecipazione dell'Italia, assieme agli altri 26 paesi membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e ad altri 10 Stati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Norvegia, Serbia, Turchia e Ucraina) al **Meccanismo Unionale di Protezione Civile**.

Si tratta di un modello organizzativo che coordina la risposta alle emergenze naturali ed antropiche, tramite un proprio centro di coordinamento (ERCC – Emergency Response Coordination Center), situato a Bruxelles, ed un insieme di risorse umane e strumentali pronte ad essere attivate in caso di evento sul territorio europeo ed extraeuropeo.

Per quanto riguarda la declinazione normativa sul territorio regionale, Regione Lombardia nel 2021 ha approvato la legge regionale n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", i cui elementi strategici sono:

- l'identificazione delle **strutture organizzative e unità funzionali** del sistema regionale di Protezione Civile:
 - o Unità di Crisi Regionale;
 - o Sala Operativa regionale di Protezione Civile;
 - o Centro Funzionale decentrato di Regione Lombardia;
 - o Colonna Mobile Regionale;
 - o Uffici Territoriali Regionali;
 - o volontariato organizzato di Protezione Civile;
 - o Scuola Superiore di Protezione Civile;
- la definizione di funzioni, compiti operativi e attività gestionali degli **Enti coinvolti** (Regione, Province, Città Metropolitana di Milano, Comuni singoli o associati). È opportuno sottolineare come l'art. 6 della legge regionale ponga in capo a Province e Città Metropolitana di Milano, in qualità di Enti di area vasta, una serie di **funzioni**:
 - o previsione e prevenzione dei rischi;
 - o pianificazione di area vasta;
 - o concorso alle attività per il superamento dell'emergenza;
 - o individuazione di eventuali sub-ambiti operativi all'interno del territorio di competenza;
- **gli strumenti organizzativi ed economici** per la gestione delle emergenze di livello **regionale** (stato di mobilitazione, stato di emergenza regionale);
- il ruolo e l'organizzazione operativa del **volontariato organizzato** di Protezione Civile.

3. Gestione dell'emergenza a livello territoriale

3.1 I Centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza

Il sistema nazionale di Protezione Civile si basa sulla **sussidiarietà**, e vede l'intervento progressivo dei livelli territoriali (comunale, provinciale, regionale) e nazionale a seconda della gravità e dell'estensione dell'emergenza, ed in base alle risorse attivate per fronteggiarla.

Una corretta ed efficace gestione delle risorse, che risponda ai bisogni dell'area colpita, viene effettuata tramite specifici **centri di coordinamento** dell'emergenza, che si attivano sul territorio a diversi livelli:

- Comune → Centro Operativo Comunale (**COC**): attivato dal Sindaco, **coordina e gestisce** gli interventi sul territorio comunale, in base alle risorse a disposizione. In Regione Lombardia, la direttiva sulla pianificazione di emergenza (DGR 7278/2022) individua nell'Unità di Crisi Locale (**UCL**) lo **strumento organizzativo** adatto a gestire il Centro Operativo Comunale;
- Provincia/Prefettura → Centro Coordinamento Soccorsi (**CCS**) e Centro Operativo Misto (**COM**). Il CCS viene attivato dal Prefetto, che coordina e gestisce gli interventi sul territorio provinciale, in stretto raccordo con la Provincia/la Città Metropolitana, in base alle indicazioni provenienti dal territorio, mettendo a disposizione risorse sia di competenza provinciale sia appartenenti alle forze dello Stato (es. Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine). Il CCS opera come **centro strategico**, demandando le **azioni operative** – in caso di evento di grande estensione o di particolare complessità – ai Centri Operativi Misti (COM). Questi ultimi, la cui ubicazione ed organizzazione sono contenute nella pianificazione di Protezione Civile di area vasta, hanno il compito di gestire le risorse a disposizione a livello sovracomunale.
- Regione → Sala Operativa regionale (SOR): attiva h24, è il centro di raccordo tra il livello territoriale e quello nazionale, e può mobilitare risorse regionali in caso di necessità. In caso di evento rimane in costante contatto con i CCS ed eventualmente con altri centri territoriali di coordinamento; mantiene, inoltre, il flusso informativo con le strutture nazionali del sistema di Protezione Civile. Lo strumento organizzativo che regola le attività regionali in caso di emergenza è l'**Unità di Crisi Regionale** (UCR);
- Stato → Sala Sistema Italia/Direzione Comando e Controllo (DiComaC): la Sala nazionale, attiva h24, controlla costantemente il territorio nazionale e riceve informazioni sugli eventi in corso, sia dai livelli territoriali sia dalle strutture operative di livello nazionale (es. Vigili del Fuoco, Forze Armate). Nel caso di evento per il quale sia necessario l'intervento dello Stato ed un **coordinamento generale** delle risorse in campo, Sala Sistema Italia è la sala di riferimento, assieme ai centri di alto coordinamento (es. Comitato Operativo della Protezione Civile) attivati per la gestione dell'emergenza. Ove sia ritenuto opportuno, può essere attivata una struttura nazionale di coordinamento sul luogo di evento, la **Direzione Comando e Controllo** (DiComaC).

I centri di coordinamento territoriali devono soddisfare i **criteri di idoneità** previsti dalle indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 31.03.2015 “Determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza”.

3.2 Le funzioni di coordinamento

Ogni centro di coordinamento attivato per fronteggiare una emergenza, dal livello comunale fino a quello statale, deve necessariamente analizzare le informazioni che arrivano, relative alla situazione sul territorio, per predisporre adeguate misure di contrasto utilizzando le risorse a disposizione.

Per razionalizzare il flusso informativo, le richieste provenienti dal territorio colpito e le relative risposte operative, nei centri di coordinamento e gestione dell'emergenza è necessario utilizzare un **metodo organizzativo comune**. Tale metodo è comunemente basato su “**funzioni di supporto**”, tematiche specifiche (es. sanità, comunicazione, viabilità e trasporti) seguite dalle componenti esperte e formate in tali campi.

In ogni Centro di coordinamento, secondo i rispettivi livelli territoriali (Comune, Provincia, Regione, Stato), vengono quindi attivate e presidiate una serie di funzioni di supporto; i flussi informativi tra centri di coordinamento viaggiano sia a livello di coordinatore/responsabile del Centro, sia a livello di responsabili di funzione. Ad esempio, un Centro Coordinamento Soccorsi riceverà, al proprio interno, informazioni dalle funzioni di supporto attivate, e deciderà la strategia di intervento sul territorio di competenza; contemporaneamente, ogni funzione di supporto potrà confrontarsi con analoga funzione attiva presso altro centro di coordinamento (es. Unità di Crisi Regionale) per verificare la specifica situazione e rendere più efficace l'intervento settoriale.

L'Allegato 1 contiene il dettaglio rispetto ad alcuni metodi di gestione dei centri di coordinamento tramite funzioni operative.

3.3 I compiti degli Enti

La normativa di Protezione Civile, a partire dagli anni '90, ha indicato, tra le attività necessarie al corretto funzionamento del sistema, quelle di previsione e prevenzione; tutti gli Enti sono quindi tenuti a organizzarsi

in “tempo di pace” per essere pronti ad agire in caso di emergenza. Le attività di previsione e prevenzione sono, sinteticamente, le seguenti:

- **Conoscenza** approfondita del territorio e dei suoi rischi (analisi del pericolo vs beni esposti e vulnerabilità);
- Realizzazione di interventi per la riduzione del rischio:
 - o Interventi **strutturali** (es. opere di difesa del suolo);
 - o interventi **non strutturali** (es. attivazione di un sistema di allertamento per rischi naturali ai fini di Protezione Civile, redazione di piani di Protezione Civile ai vari livelli territoriali).

In caso di evento, come indicato precedentemente, il sistema di Protezione Civile si attiva a partire dall’Autorità di Protezione Civile più “vicina” all’evento, sia in termini spaziali sia in termini di tempistica di intervento; in caso di emergenza il **primo livello attivato** è quindi quello **comunale**. I livelli territoriali “maggiori” si attivano progressivamente nel momento in cui è necessario integrare le risorse per gestire efficacemente la situazione.

Il **Comune** che, nella persona del Sindaco, è **autorità di Protezione Civile**:

- in caso di emergenza, garantisce il **coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza** alle popolazioni colpite (anche con specifici strumenti normativi – es. ordinanze contingibili e urgenti), basandosi sugli strumenti pianificatori realizzati in “tempo di pace” (Piano comunale di Protezione Civile);
- mantiene un costante **flusso informativo**, in merito alla situazione in corso, con Prefettura/Provincia e Regione, in modo tale da:
 - o **chiedere tempestivamente**, nel caso in cui si presenti la necessità, il supporto degli altri livelli territoriali (in primis, Provincia/Città Metropolitana e Prefettura);
 - o rendere **efficaci** gli **interventi sussidiari** attivati a supporto;
- **informa i propri cittadini** in merito all’evento in corso, alle sue conseguenze, alle misure adottate per fronteggiare e contrastare l’emergenza, ad eventuali comportamenti da tenere.

Il Comune deve, quindi, essere dotato di una struttura di Protezione Civile (anche condivisa con altri Enti) e/o di un **modello organizzativo** che possa essere attivato in caso di emergenza. Elementi fondamentali del modello organizzativo sono:

- l’esistenza e costante aggiornamento del **piano di Protezione Civile** (comunale o intercomunale);
- l’individuazione e la costante formazione dei **componenti dell’Unità di Crisi Locale**;
- la presenza di un **Gruppo Comunale/Intercomunale di Protezione Civile**, o l’accordo con **Associazioni di Volontariato** di Protezione Civile, iscritti nell’Elenco Territoriale.

Per supportare il Comune nelle proprie attività di gestione delle emergenze, il livello immediatamente superiore è quello di Provincia/Città Metropolitana/Prefettura. A questo livello è, quindi, necessario che siano garantite le seguenti attività:

- **direzione unitaria** dei servizi di emergenza a livello provinciale, in carico alla Prefettura, in raccordo con Regione;
- messa a disposizione ed attivazione, se necessario, delle **proprie risorse** per fronteggiare l’emergenza, in particolare:
 - o viabilità e reti/ infrastrutture di servizio, a livello provinciale;
 - o risorse delle forze statuali (es. Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine), per quanto riguarda la Prefettura;
- **gestione** delle risorse del **volontariato organizzato** di Protezione Civile, da parte della Provincia, in stretta collaborazione con gli organi tecnici di coordinamento del volontariato stesso (Comitati di Coordinamento del Volontariato/CCV);
- costante **flusso informativo**, in merito alla situazione in corso, sia con i Comuni coinvolti, sia con gli altri Enti attivi a supporto (Regione, Stato);
- coordinamento degli interventi, anche tramite – se esistente – la **Sala Operativa Unificata**.

Anche a **livello provinciale** è necessario che esistano modelli organizzativi e pianificazioni di Protezione Civile, necessari a determinare le modalità operative di intervento e supporto in caso di emergenza.

4. Gestione dell'emergenza a livello regionale

4.1 I compiti di Regione in fase di previsione/prevenzione

L'aggiornamento normativo nazionale del 2018, oltre ad attribuire a Regione – nella persona del Presidente della Giunta – il ruolo di autorità di Protezione Civile, ha confermato il ruolo di Regione anche nelle attività di previsione e prevenzione, fondamentali nel garantire una efficace gestione delle emergenze.

In particolare, su queste attività Regione ha competenze:

- in materia di **alertamento** per rischi naturali, ai fini di Protezione Civile (dgr 21 dicembre 2020, n. 4114, e ss.mm.ii.);
- in materia di **pianificazione** (dgr 7 novembre 2022, n. 7278);
- in materia di organizzazione della **Colonna Mobile Regionale** (dgr 10 marzo 2025, n. 4040; dds del 265 marzo 2025, n. 4078).

4.1.1 Allertamento

Regione Lombardia, attraverso il **Centro funzionale monitoraggio rischi** (CFMR) attivo presso la Sala operativa regionale di Protezione Civile, fornisce un servizio di previsione, monitoraggio, analisi e sorveglianza dei fenomeni naturali prevedibili, anche in termini di stima dell'impatto sul territorio.

Il CFMR può emettere allerte su diversi **rischi naturali** (idrogeologico, idraulico, temporali forti, vento forte, neve, valanghe, incendi boschivi), individuando le **zone omogenee** interessate. Per zona omogenea si intende una porzione di territorio regionale con caratteristiche particolari - non dipendenti da suddivisioni amministrative - che generano effetti al suolo simili, su tutta l'area omogenea, rispetto ad un fenomeno meteorologico. I rischi considerati ai fini dell'allertamento hanno zone omogenee diverse:

- per i rischi idro-meteo (idrogeologico, idraulico, temporali forti, vento forte) Regione è suddivisa in 16 zone omogenee;
- per il rischio neve Regione è suddivisa in 20 zone omogenee;
- per il rischio valanghe Regione è suddivisa in 10 zone omogenee;
- per il rischio incendi boschivi Regione è suddivisa in 18 zone omogenee.

Le allerte hanno **codici-colore**, che indicano un livello crescente, riferito alla gravità dei fenomeni previsti:

- **verde** (assenza di criticità);
- **giallo** (criticità ordinarie, affrontabili a livello locale);
- **arancione** (fenomeni moderati, con portata ampia e probabili impatti rilevanti);
- **rosso** (situazione estrema, per gravità ed estensione).

Ogni documento di allerta contiene, oltre al rischio considerato, alle zone omogenee interessate e al codice colore, l'indicazione della **fase operativa minima** che deve essere attivata. Per "fase operativa" si intende l'insieme delle azioni da svolgere per attivare il sistema di Protezione Civile e renderlo in grado di contrastare efficacemente le conseguenze di un potenziale evento.

Le fasi operative, definite a livello nazionale e declinate a seconda del livello territoriale (Comune, Prefettura/Provincia, Regione), sono tre:

- **attenzione**: attivazione dei flussi informativi, monitoraggio del territorio, verifica delle procedure di pianificazione, verifica delle risorse umane e materiali potenzialmente necessarie, informazione alla popolazione;
- **pre-allarme**: monitoraggio e attività di presidio territoriale, eventuale attivazione dei centri di coordinamento di livello territoriale, predisposizione ed eventuale attivazione delle risorse necessarie alla gestione dell'evento, informazione alla popolazione;
- **allarme**: monitoraggio e presidio sul territorio, attivazione e gestione dei centri di coordinamento dell'emergenza, assistenza alla popolazione, verifica della situazione infrastrutturale, attivazione e gestione delle risorse, informazione alla popolazione.

La fase operativa non è in rapporto univoco con il codice-colore, ma **deve essere valutata** sia in base alle

caratteristiche del territorio e del sistema locale di Protezione Civile, sia considerando i fenomeni naturali attesi. Il documento di allerta indica una fase operativa minima, che può essere modificata dagli Enti, ove necessario, considerando i criteri precedentemente citati.

Per quanto riguarda la diffusione delle informazioni, a partire dal codice colore **giallo** è prevista una attività informativa in merito all'allerta emessa, diretta al sistema di Protezione Civile (Amministrazioni, Enti e strutture tecniche, Organizzazioni di Volontariato, etc.); le allerte sono **comunicate via posta elettronica e via sms**, con l'utilizzo crescente dei diversi canali di comunicazione all'aumentare del codice-colore dell'allerta. Per consentire la più ampia diffusione delle informazioni, le allerte di Protezione Civile sono **pubblicate online e tramite app** (allertaLOMB), consultabili anche da parte dei cittadini.

A livello nazionale è stato istituito un sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, denominato **IT-alert**, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Il messaggio IT-alert, una volta trasmesso, viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza e abbia un telefono cellulare acceso e agganciato alle celle telefoniche.

Il sistema nazionale di allarme pubblico integra le modalità di informazione e comunicazione esistenti per i diversi scenari di rischio, allo scopo di favorire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo tra la popolazione e l'adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio.

Dal 13 febbraio 2024 il sistema IT-alert è operativo esclusivamente per i seguenti rischi di protezione civile:

- incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;
- incidenti rilevanti in stabilimenti industriali;
- collasso di una grande diga;
- attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all'isola di Vulcano.

Per i seguenti rischi è, invece, ad oggi in corso la fase di sperimentazione:

- maremoto generato da un sisma;
- attività vulcanica dello Stromboli;
- precipitazioni intense.

4.1.2 Pianificazione di Protezione Civile

La pianificazione di Protezione Civile, come già indicato precedentemente, è un'attività di **prevenzione non strutturale**: il prodotto di questa attività è un Piano di Protezione Civile, che serve da supporto all'Autorità competente per la gestione delle emergenze.

All'interno di un Piano vengono identificati:

- gli **scenari di rischio** presenti sul territorio oggetto di analisi;
- il **modello di intervento** (chi fa che cosa) da applicare agli scenari di rischio considerati;
- le **risorse a disposizione** per fronteggiare l'evento.

La pianificazione di Protezione Civile viene realizzata **a diversi livelli**, da quello comunale (Piano Comunale di Protezione Civile) a quello nazionale (es. pianificazione nazionale per i Campi Flegrei), a seconda delle **caratteristiche dello scenario** considerato, quali ad esempio gravità, estensione, coinvolgimento del sistema di Protezione Civile, risorse necessarie. È fondamentale che **a livello comunale** sia presente un piano di Protezione Civile, aggiornato nei contenuti, visto il ruolo del Sindaco come prima autorità di Protezione Civile ad intervenire in caso di evento.

La legge regionale n.27/2021, per quanto concerne la pianificazione di Protezione Civile, ha armonizzato la legislazione di settore rispetto alle indicazioni di livello nazionale, definendo allo stesso tempo un quadro normativo coerente con la realtà territoriale e con le peculiarità organizzative di Regione Lombardia.

Il Piano regionale di Protezione Civile, come indicato all'art. 15 della l.r. n. 27/2021, è composto da una sezione **generale** e una **settoriale**, rappresentata dai seguenti piani:

- Piano regionale di Soccorso Rischio Sismico (PSRS), realizzato nel 2017 ed aggiornato nel 2020;
- Piano regionale Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), coordinato dalla DG Territorio e Sistemi Verdi, approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po nel 2016 ed aggiornato nel 2022, soggetto annualmente a verifica sullo stato di attuazione, assume funzione di piano settoriale per la pianificazione di protezione civile;
- Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge 353/2000, ultimo aggiornamento 2025, di durata triennale e con revisione annuale;
- Piani di emergenza regionali per le dighe lombarde (PED), redatti – ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 – per ogni grande diga presente sul territorio regionale; l’attività è attualmente in corso (al 2024, realizzati 16 PED);
- Piano regionale rischio Valanghe, in corso di redazione.

A **livello territoriale**, è presente la pianificazione realizzata da parte degli Enti Locali quali Province, Città Metropolitana, Comunità Montane, Comuni; tale pianificazione è strutturata sulla base degli indirizzi operativi regionali (d.g.r. 7 novembre 2022, n. 7278).

4.1.3 Organizzazione della Colonna Mobile regionale

Si definisce **Colonna Mobile** l’insieme di persone, mezzi e materiali, organizzata in moduli (es. modulo assistenza alla popolazione, modulo cucina, modulo telecomunicazioni), che può essere attivata velocemente, in uno o più moduli, per intervenire in caso di evento di Protezione Civile. Una Colonna Mobile si caratterizza per velocità e flessibilità di utilizzo.

Nel corso degli anni Regione Lombardia ha sviluppato un modello di Colonna Mobile che integra la **componente istituzionale** e quella del **volontariato organizzato di Protezione Civile**, e che trova la sua espressione nella c.d. “Colonna Mobile di Regione Lombardia” (CMRL).

La normativa regionale vigente determina la composizione della CMRL come somma di:

- Componente regionale (**Colonna Mobile Regionale/CMR**), gestita direttamente dalla Regione. La CMR:
 - o è gestita direttamente da Regione, tramite Convenzioni con le organizzazioni di volontariato, iscritte nelle sezioni regionale e speciale dell’Elenco territoriale (per alcune tematiche anche nelle sezioni provinciali), con specifiche caratteristiche in termini di capacità di risposta operativa;
 - o ha mezzi ed attrezzature di proprietà o concessi in comodato d’uso da parte di Regione;
- Componente territoriale, determinata dalla somma delle risorse di area vasta, coordinate dalle Province e da Città Metropolitana di Milano (12 **Colonne Mobili Provinciali/CMP**). Le CCMMPP:
 - o sono gestite dagli Enti (Provincia o Città Metropolitana), secondo un modello territoriale, in raccordo con il locale Comitato di Coordinamento del Volontariato, anche tramite la stipula di specifiche Convenzioni;
 - o sono costituite da soggetti del volontariato organizzato di Protezione Civile, iscritti nelle sezioni provinciali dell’elenco territoriale del volontariato;
 - o hanno mezzi ed attrezzature di proprietà o concessi in comodato d’uso da parte di un Ente (Regione, Provincia, Città Metropolitana).

Le Colonne Mobili regionale e provinciali possono avere diversi **moduli specialistici**; a livello regionale si è provveduto a standardizzarli, indicandone le caratteristiche principali, in termini di:

- numero di personale che compongono il modulo;
- durata media di un turno relativo al modulo;
- “precondizioni” necessarie per fare parte del modulo (es. abilitazioni specifiche o patenti particolari)
- attrezzature necessarie, modalità di confezionamento e trasporto delle stesse

Nella citata normativa regionale sono inoltre determinate le **modalità di azione** delle Colonne Mobili, in caso di evento sovracomunale/provinciale, o sovraprovinciale/regionale/extra-regionale. Le modalità prevedono

la **gerarchia di intervento**, le **risorse** necessarie per un efficiente coordinamento da remoto e in loco, e l'**organizzazione** in tempo di pace (es. reperibilità delle Colonne Mobili).

4.2 Il modello organizzativo di gestione delle emergenze: l'Unità di Crisi Regionale

Nel momento in cui viene registrata una situazione di emergenza sul territorio regionale o extraregionale, con o senza richiesta di attivazione di risorse regionali, è opportuno che venga attivata una struttura in grado di:

- analizzare e monitorare costantemente la situazione;
- definire la strategia di intervento;
- identificare le necessità cui dare risposta;
- fornire costanti aggiornamenti informativi all'autorità di Protezione Civile (Presidente della Giunta Regionale).

Per Regione Lombardia tale struttura è l'**Unità di Crisi Regionale (UCR)**.

I **componenti** dell'UCR sono:

- personale della Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile che svolge servizio di reperibilità;
- altri Dirigenti e funzionari della Giunta Regionale e degli Enti del Sistema Regionale;
- Personale di Enti/Strutture/Società/Organizzazioni di volontariato che, a vario titolo, hanno accordi in essere con Regione Lombardia per attività di Protezione Civile.

L'individuazione è **nominativa**; le persone individuate (non afferenti alla direzione Generale competente in materia di Protezione Civile) sono il "trait d'union" con le **competenze tecniche** della propria Direzione/Struttura/Ente di appartenenza, necessarie per la gestione dei vari aspetti legati ad una emergenza.

Analogamente agli altri organismi di gestione dell'emergenza (che lavorano nei CCS, COM, COC/UCL), anche l'Unità di Crisi Regionale si organizza secondo **funzioni**.

Va considerato che **alcune funzioni** del sistema di Protezione Civile (ad esempio quella sanitaria, o quella tecnico-scientifica) sono sostanzialmente sempre **attivate in caso di evento**, sin dalle prime fasi. Esistono pertanto **alcune componenti** sempre o **frequentemente attivate** e, oltre alla Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile:

- Direzione Generale competente in materia di sanità, Agenzia regionale Emergenza Urgenza/AREU, Agenzie di Tutela della Salute/ATS, Aziende Socio-Sanitarie Territoriali/ASST;
- Uffici Territoriali Regionali;
- ARPA Lombardia.

A seconda del livello di criticità raggiunta dall'emergenza, le azioni UCR possono essere più o meno strutturate e coinvolgere un numero maggiore di soggetti. Si parla, quindi, di **livelli di azione** dell'UCR, distinti in:

- livello **verde**: non sono presenti criticità sul territorio regionale e non è attivo alcun evento per cui sia richiesta l'attivazione o l'intervento del sistema regionale di protezione civile. Il sistema regionale di Protezione Civile effettua le **normali attività gestionali** (in carico alla Direzione Generale competente in materia);
- livello **giallo**: sono previste o presenti criticità considerate accettabili dalla popolazione e governabili da parte delle strutture locali competenti. Proseguono le attività ordinarie del sistema di Protezione Civile e viene predisposta opportuna **attività informativa**;
- livello **arancio**: sono presenti criticità sul territorio regionale, o altri eventi, per cui è richiesta l'attivazione del sistema regionale di Protezione Civile. Gli eventi sono comunque fronteggiabili con l'impiego del personale della **Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile**. Sono normalmente condotte attività tecnico-scientifiche, di comunicazione, logistiche;
- livello **rosso**: sono presenti criticità sul territorio regionale, o altri eventi, per cui sia richiesta l'**attivazione massiva** del sistema regionale di Protezione Civile. Sono normalmente attivate tutte le funzioni "trasversali" (tecnico-scientifica, comunicazione, logistica) e tutte le funzioni specialistiche

- dell'UCR necessarie alla gestione della crisi;
- livello **viola**: il territorio è in fase di **emergenza conclamata**, sono presenti gravi criticità sul territorio regionale, con situazioni di danno diffuso. Il sistema regionale di Protezione Civile, e di conseguenza l'UCR, è attivato in **tutte le sue componenti**. È possibile che siano dichiarati lo stato di mobilitazione/emergenza regionale ai sensi della Lr n. 27/2021, o lo stato di mobilitazione/emergenza nazionale ex D.Lgs. 1/2018.

I "livelli di azione" possono essere determinati:

- in base ai **codici-colore** contenuti nelle allerte emesse dal Centro Funzionale Decentrato della Regione;
- in base alle **caratteristiche di evento** (tipologia, gravità, estensione dell'evento).

Le modalità di attivazione dell'UCR, ed il dettaglio su organizzazione e compiti da svolgere, sono contenuti nel ddg 19 dicembre 2017, n. 16435.

4.3 Le risorse regionali

Il sistema regionale di Protezione Civile, sia in ordinario che nella gestione delle emergenze, ha a disposizione proprie risorse, tra le quali:

- gli Uffici Territoriali Regionali;
- il volontariato organizzato di PC e la Colonna Mobile regionale;

4.3.1 Gli Uffici Territoriali Regionali/UTR

Come indicato espressamente dalla Lr n. 27/2021, gli Uffici Territoriali Regionali costituiscono articolazione e presidio istituzionale regionale di Protezione Civile, ed hanno tra i propri compiti:

- garantire il raccordo tra il livello territoriale e quello regionale, sia in termini di trasmissione informazioni e dati provenienti dal territorio, sia tramite partecipazione alle attività dei Centri di Coordinamento territoriali attivati in caso di emergenza;
- supportare gli Enti locali nelle attività di Protezione Civile;
- effettuare attività tecniche di ricognizione e accertamento dei danni subiti a livello locale, validazione delle richieste formulate dagli enti, anche per la dichiarazione di stato di emergenza.

È, inoltre, fondamentale il ruolo che gli UTR svolgono in qualità di **Autorità Idraulica** del reticolo idrico di competenza regionale, anche in termini di presidio delle situazioni critiche.

I tecnici degli UTR sono costantemente in contatto con la struttura regionale di Protezione Civile, sia in tempo di normalità sia durante le emergenze, e costituiscono il primo **nucleo tecnico-operativo** in grado di supportare il livello territoriale in caso di evento. Gli UTR sono altresì fondamentali nel ricostruire il **quadro informativo territoriale**, necessario per poter attivare in modo tempestivo ed efficace le risorse regionali a supporto dell'emergenza.

4.3.2 Il volontariato organizzato di PC e la Colonna Mobile regionale

La Colonna Mobile di Regione Lombardia /CMRL è definita come complesso di **persone, materiali e mezzi** chiamati a rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo specifici requisiti di carattere tecnico-operativo, al fine di garantire una risposta di valenza regionale. La CMRL è quindi un insieme di risorse, istituzionali e non, in grado di garantire un supporto (principalmente logistico) nelle aree colpite da evento. Le attività della CMR sono svolte da tutti i soggetti appartenenti al sistema di Protezione Civile; un ruolo fondamentale è svolto dal **volontariato organizzato** di Protezione Civile, che garantisce personale (in Lombardia sono attivi circa 27.000 volontari) e mezzi, sia di proprietà sia concessi in comodato d'uso da parte degli Enti (Regione, Province, Città Metropolitana, Comuni).

Come detto, la CMRL è costituita da due componenti:

- **regionale**, con risorse umane e materiali direttamente organizzate e coordinate;
- **territoriale**, sommatoria delle dodici componenti di area vasta, organizzate e coordinate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano

Il funzionamento della CMR è stabilito da specifico atto (dgr 10 marzo 2025, n. 4040), nel quale sono indicate:

- le modalità di **gestione delle risorse** in caso di evento:
 - o sovracomunale o provinciale;
 - o sovraprovinciale, regionale o extraregionale;
- l'attivazione di:
 - o team di **scouting**, per la verifica della situazione e l'individuazione delle più opportune risorse da attivare a supporto;
 - o team di **coordinamento in situ**, per garantire una risposta omogenea e coerente con gli obiettivi individuati in relazione alle caratteristiche di evento
- la gestione delle risorse tramite uno specifico strumento, il piano di reperibilità delle componenti regionale e territoriale.

Sul territorio regionale sono, inoltre, individuati i **Centri Polifunzionali di Emergenza**, strutture deputate sia allo stoccaggio di mezzi, attrezzature e materiali della Colonna Mobile della Lombardia, sia ad attività di formazione ed esercitazione.

4.3.3 La lotta attiva agli incendi boschivi

La legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi" ha affidato alle **Regioni la competenza** in materia di previsione, prevenzione e **lotta attiva agli incendi boschivi**. Regione deve quindi organizzare il proprio sistema per:

- realizzare il **Piano regionale** delle attività antincendio boschivo /AIB, compresa l'identificazione di aree e periodi a rischio;
- **organizzare le attività** di lotta attiva agli incendi boschivi;
- programmare attività di **formazione e informazione** in materia AIB.

La Lombardia, con la l.r. 31/2008, ha individuato i seguenti Enti **che partecipano alle attività di antincendio boschivo** (sia in fase di prevenzione, sia in fase operativa): Province, Città Metropolitana di Milano, Comunità Montane, Enti gestori di Parchi regionali e Riserve. Il sistema regionale prevede anche una **forte interazione con il volontariato** organizzato di Protezione Civile, specificamente addestrato ed equipaggiato.

Per garantire l'efficacia del sistema, sono inoltre consolidate le **interazioni funzionali ed operative** con i **Vigili del Fuoco** e con i **Carabinieri Forestali**, componenti statuali responsabili della gestione delle attività AIB. Con entrambi i Corpi sono attive specifiche Convenzioni, che identificano gli ambiti di cooperazione e le attività in capo a ciascun componente del sistema, sia in fase di previsione/prevenzione, sia in fase di lotta attiva, sia per quanto concerne le verifiche e le azioni effettuate dopo lo spegnimento degli incendi.

4.3.4 La rete radio di Protezione Civile

Il sistema di comunicazione radio di Protezione Civile della Lombardia – sviluppato su oltre **100 siti** ripetitori - è costituito da una **dorsale** in ponte radio a microonde (o "dorsale Alta Frequenza"), che supporta una pluralità di **reti PMR** (Private Mobile Radio) che assicurano la copertura radioelettrica del territorio tramite apparati ridiffusori con differenti tecnologie (analogica, digitale DMR-Digital Mobile Radio, TETRA-TERrestrial Trunked RAdio).

Ad oggi sono attive:

- rete radio Anti Incendio Boschivo/**AIB**: rete Simulcast utilizzata in analogico, con copertura del territorio nelle aree soggette al rischio incendi boschivi (**zone montane**), organizzata su base provinciale (**9 canali** - accorpamento di alcune province).
- rete radio di Protezione Civile/**PC**: rete Simulcast in banda VHF con due canali, con copertura dell'intero territorio regionale, articolata su base provinciale (**8 reti, 16 canali** - accorpamento di alcune province) e funzionamento in modalità digitale DMR dual mode.

Ogni rete radio della "rete complessiva" di PC è costituita da due canali, dedicati a:

- o comunicazioni di alto coordinamento/**livello strategico** (c.d. "canale istituzionale")
- o comunicazioni di **coordinamento operativo** (c.d. "canale Volontariato")

Per garantire una comunicazione quanto più **capillare** possibile sul territorio, nel corso degli anni sono state forniti/installati:

- 12 postazioni presso le Sale Operative provinciali di Protezione Civile;
- 10 postazioni negli Uffici Territoriali Regionali;
- 90 stazioni radio fisse;
- 100 apparati veicolari (rete PC, soprattutto per i mezzi della Colonna Mobile di Regione Lombardia)
- 5 Centri Trasmissione Mobile (mezzi con dotazioni radio complesse, in grado di gestire le comunicazioni radio in loco)
- 1200 apparati portatili (400 rete PC, 800 rete AIB)

Dalla **Sala Operativa regionale** di Protezione Civile, con specifici sistemi, è possibile **gestire** l'intera rete radio. È inoltre garantito il collegamento con:

- la Centrale Operativa AIB dei VVF, attiva a Curno (BG);
- Sala Italia del Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

In forza di una **Convenzione** stipulata il 6 agosto 2008, con successiva integrazione e rinnovo del 23 aprile 2013, tra Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, le frequenze di Protezione Civile – concesse ad uso gratuito – possono essere **utilizzate**, in caso di emergenza nazionale, anche **al di fuori del territorio della Lombardia**, secondo un piano di utilizzo frequenze stabilito a livello nazionale.

Attualmente, le reti radio PC e AIB sono costituite da apparecchiature di proprietà. Per rendere il sistema più flessibile ed adattabile ad eventuali future esigenze, con Determina n° 410 del 16.05.2025 è stata indetta da ARIA SpA, quale stazione appaltante per Regione Lombardia, la procedura di gara per l'approvvigionamento del servizio radio unico regionale PC-AIB-AREU "*Gara monolotto a procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'approvvigionamento del Sistema Radio Unico Regionale di Regione Lombardia*". La procedura è in fase di aggiudicazione la cui conclusione è prevista per il primo semestre del 2026.

4.3.5 Spazi per la gestione dell'emergenza - Sala Operativa regionale di Protezione Civile

La Sala Operativa regionale/SOR di Protezione Civile – attiva 24 ore su 24 - è il luogo in cui ordinariamente opera parte del **Centro Funzionale Decentrato** di Regione Lombardia, organo tecnico responsabile per l'**allertamento**, oltre a personale specificamente dedicato alla **gestione delle segnalazioni** che provengono quotidianamente dal territorio regionale.

Le attività sono pertanto gestite da più di 10 persone in orario d'ufficio, e da almeno 2 persone fuori dall'orario d'ufficio. A questo personale viene affiancato quello della Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile che effettua servizio di **reperibilità**.

In caso di emergenza rilevante sul territorio regionale o extraregionale, la SOR può ospitare anche i componenti dell'**Unità di Crisi Regionale**.

Per poter garantire spazi adeguati a tutte le attività, la SOR è pertanto strutturata con:

- una sala perennemente "abitata", dedicata alle **attività del personale** in turnazione H24 dedicato alla gestione delle segnalazioni dal territorio ed a quelle del Centro funzionale Decentrato;
- una **sala radio**, che consente di coordinare le comunicazioni di emergenza e di dare tempestivo riscontro rispetto a questo flusso informativo, in caso di evento;
- sale dedicate ai **decisori** attivati in caso di emergenza, utilizzabili per attività formative ed informative in "tempo di pace";
- sale accessorie **di servizio** per il personale in turnazione H24 e per il personale in reperibilità in caso di attivazione su più giorni;
- sale ad uso magazzino.

Oltre alla SOR "master", dotata di tutti questi ambienti, è presente uno **spazio di backup** (attualmente presso Palazzo Lombardia), che può garantire le attività sopradescritte in caso di indisponibilità della sede principale, anche per le comunicazioni radio.

Per garantire la continuità di servizio anche in caso di indisponibilità di tutte le sedi fisiche, sono stati infine **attrezzati** alcuni **mezzi**, attivabili in tempi rapidi e che possono garantire un "minimo vitale" di postazioni e servizi.

4.4 La gestione del Pronto Intervento e della post-emergenza

In fase di gestione dell'emergenza, in base all'estensione dell'evento ed alla gravità delle conseguenze sui territori colpiti, viene definito, sulla base di quanto previsto dalla normativa, il modello organizzativo necessario per affrontare l'evento, ed è quindi possibile indicarne le caratteristiche ai sensi dell'art. 7 del Codice della Protezione Civile (c.d. eventi di livello a), b) e c)).

Tale distinzione è importante anche in fase di post-emergenza, perché individua **quali Enti sono responsabili** per la verifica dei danni sul territorio e per la rifusione dei danni. In particolare:

- eventi di tipo b): **Regione è responsabile** dell'iter di riconoscimento e quantificazione del danno, e di liquidazione del contributo, con **propri fondi** o con le risorse statali del Fondo regionale di protezione civile (art. 45 del codice di protezione civile);
- eventi di tipo c): può essere richiesta la dichiarazione di stato di emergenza di livello nazionale. In caso di riconoscimento di tale stato di emergenza, i fondi sono **statali** e le attività di verifica della situazione sul territorio e di stanziamento e liquidazione dei predetti fondi vengono condotte a livello regionale ma **in stretto raccordo** con il livello statale.

4.4.1 Pronto Intervento ed affidamenti in somma urgenza

Nel corso di un evento può determinarsi la necessità di realizzare le c.d. opere di **pronto intervento**, lavori a **carattere puntuale/localizzato**, effettuati per superare una situazione di grave ed incombente rischio. Tali opere devono essere **tempestivamente realizzate** – in caso di situazioni di grave pericolo per l'**incolumità pubblica**, l'igiene e la salute pubblica - per garantire o ripristinare la sussistenza delle normali condizioni di vita e lo svolgimento delle basilari attività economico-sociali.

Il pronto intervento può riguardare:

- interventi utili per la salvaguardia della pubblica **incolumità**;
- ripristino delle **reti infrastrutturali essenziali** (es. acquedotto) o di edifici strategici per la vita della comunità (es. ospedali), comprese le strutture ed infrastrutture inserite nel piano di protezione civile comunale;
- ripristino del **transito di strade pubbliche**.

Un pronto intervento può essere realizzato mediante l'attivazione di un contratto già in essere oppure con un **nuovo affidamento in somma urgenza**, se ricorrono le condizioni previste all'art. 140 e 140 bis del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

I comuni sino a 20.000 abitanti, o fino a 25.000 abitanti classificati come montani o parzialmente montani, possono richiedere contributi regionali per la realizzazione dei lavori di pronto intervento realizzati tramite affidamento in **somma urgenza**.

Il contributo deve essere formalmente richiesto dall'Ente locale e deve possedere le seguenti caratteristiche:

- immediata segnalazione (entro 5 giorni) dell'evento all'Ufficio Territoriale Regionale, con richiesta di sopralluogo;
- esecuzione immediata dei lavori (inizio attività entro 48 ore dall'evento);
- esistenza del Piano di Protezione Civile comunale/intercomunale;
- dichiarazione sul numero di abitanti residenti alla data di richiesta del contributo, e dell'avere in bilancio adeguate risorse per la gestione delle emergenze.

La richiesta di contributo – che deve essere corredata da specifica ed adeguata documentazione tecnico-amministrativa – viene valutata dall'Ufficio Territoriale Regionale competente.

4.4.2 Post-emergenza

In fase di post-emergenza è fondamentale segnalare una **stima dei danni** registrati sul territorio a seguito di evento e quantificare le **spese** sostenute per la prima emergenza e per la realizzazione di interventi di post emergenza; tali costi possono essere oggetto di parziale o totale rimborso, purché rispettino alcune condizioni:

- abbiano un chiaro nesso di causalità con l'evento;
- (per le spese di prima emergenza) siano temporalmente vicine all'evento e rispondano alle necessità di garantire la sicurezza delle persone e/o il ripristino della funzionalità di servizi pubblici essenziali.

In Lombardia la segnalazione dei danni viene effettuata per il tramite del sistema informatico Raccolta Schede Danni/RaSDa; gli Enti locali devono inserire le prime informazioni **entro 7 giorni** dalla data in cui si è verificato l'evento. Le fasi istruttoria e di gestione del contributo sono condotte dagli Uffici Territoriali Regionali e dalla Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile.

Acquisiti i dati da parte degli Enti locali, la **ripartizione** delle **risorse economiche** disponibili viene stabilita tramite specifico atto, che indica i **criteri** di predisposizione del piano e definisce le **priorità** degli interventi. Per le emergenze di livello nazionale, la gestione è demandata ad un **Commissario Delegato**, nominato dal Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile con specifico atto.

L'atto di riferimento per la gestione del post-emergenza è la dgr 8755 del 22 dicembre 2008, in fase di revisione.

5. Le interazioni tra strutture operative

In base alle caratteristiche di evento, le strutture organizzative del sistema di Protezione Civile si interfacciano funzionalmente per garantire coerenza ed efficacia delle azioni di contrasto all'emergenza. Nei paragrafi successivi sono sinteticamente descritte le modalità di relazione tra le diverse strutture.

5.1 A livello territoriale

I livelli strategici di intervento sono quello comunale e quello provinciale, in cui vi è una forte sinergia tra le forze dello Stato (coordinate dalla Prefettura) e quelle territoriali (coordinate dalla Provincia/Città Metropolitana). Regione mantiene, pertanto, un costante flusso informativo, sin dalle prime fasi di evento, con le Sale Operative Unificate e con i CCS attivati (e presidiati dal personale degli Uffici Territoriale Regionali), per poter avere un quadro preciso della situazione a livello provinciale, poter fornire un quadro di insieme e poter organizzare un impiego sinergico delle risorse a disposizione.

I contatti con le strutture territoriali vengono mantenuti tramite la SOR, che – dal momento in cui riceve segnalazioni dal territorio, o richieste di intervento:

- informa tempestivamente l'Ufficio Territoriale Regionale e la Provincia/Città Metropolitana di riferimento;
- se necessario, provvede a segnalare la situazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- ad attivazione delle strutture di coordinamento della Prefettura, mantiene un costante flusso informativo;
- se del caso, contatta i Comuni colpiti dall'evento o riceve da essi informazioni sulla situazione e sulle risorse attivate a livello locale. In caso di attivazione di strutture di coordinamento territoriali, il contatto con i Comuni viene più efficacemente garantito da queste strutture (es. CCS o COM)

I flussi attivati vengono mantenuti sino a conclusione dell'evento, o almeno sino al momento in cui la gestione viene totalmente presa in carico dalle strutture locali, per ottimizzare l'attività informativa e razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, sia in termini di tempestività di intervento sia in termini di utilizzo, soprattutto in caso di emergenze di media-lunga durata.

La gestione delle informazioni deve avvenire tramite una pluralità di canali (es. applicativi per condivisione informazioni, posta elettronica, telefono) in modo tale da garantire una eventuale ridondanza.

5.2 Per emergenze di livello nazionale

In caso di evento di livello nazionale, vanno distinte due situazioni:

- Lombardia come **regione colpita**;
- Lombardia come **regione a supporto**.

Nel primo caso, il sistema regionale di Protezione Civile è completamente attivato ed alla Regione, oltre al supporto agli Enti territoriali, spetta il compito di:

- individuare e segnalare **le aree e le attività** per le quali **si richiede l'intervento** del sistema nazionale;
- assicurare un **costante contatto con il livello nazionale** (Dipartimento della Protezione Civile, Coordinamento Regioni della Commissione Protezione Civile) e con le Regioni/Province Autonome attivate a supporto;

- individuare, se necessario, **spazi idonei** per l'insediamento della Direzione di Comando e Controllo (**DiComaC**), struttura nazionale di coordinamento sul luogo di evento.

Nel secondo caso, le risorse del sistema regionale di Protezione Civile sono messe a disposizione, a supporto delle zone colpite da evento. Il **Coordinamento Regioni**, in raccordo con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, provvede ad inviare a tutte le Regioni/Province Autonome informazioni in merito ai **fabbisogni** delle aree in emergenza, e ad attivare le risorse necessarie, tra tutte quelle messe a disposizione dal sistema della Regioni/Province Autonome. Tipicamente, possono essere inviati **moduli della Colonna Mobile Regionale** o **tecnici esperti** in specifiche materie (ad esempio, tecnici rilevatori di agibilità).

L'invio della Colonna Mobile Regionale presuppone, nella maggioranza dei casi, l'invio di personale regionale o provinciale, esperto in materia di Protezione Civile, quale **coordinatore** di missione.

L'ufficio regionale di Protezione Civile, o l'Unità di Crisi (ove attivata), rimane in costante contatto con le risorse attivate su territorio extraregionale, per verificarne la situazione e valutare eventuali correttivi/integrazioni delle risorse inviate. In caso di integrazioni o modifiche significative, viene acquisito il placet del Coordinamento Regioni.

ALLEGATO 1 - Funzioni

Nei sistemi di gestione delle emergenze, è fondamentale che le diverse tematiche siano trattate da esperti che *“parlano la stessa lingua”*. Diventa infatti complesso intervenire su tematiche settoriali, come ad esempio quella sanitaria o quella della viabilità, se gli interlocutori non conoscono la materia o non si intendono sulle informazioni scambiate.

È, quindi, evidente la necessità di adottare un *“linguaggio comune”* a tutte le strutture di coordinamento e gestione di una emergenza, per garantire una comunicazione il più efficace possibile.

Tra i metodi più utilizzati e diffusi vi è quello delle *“funzioni di supporto”*, ossia della divisione delle informazioni per aree tematiche. Di seguito alcuni esempi di funzioni di supporto.

Metodo Augustus

Ampiamente utilizzato in Italia, definito in dettaglio in una pubblicazione tecnica del Dipartimento nazionale della Protezione Civile del 1997, individua funzioni di supporto di un centro di coordinamento, a seconda del livello territoriale. Pertanto:

- a livello comunale sono definite 9 funzioni di supporto:
 - F1 – Tecnica e di pianificazione
 - F2 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria
 - F3 – Volontariato
 - F4 – Mezzi e Materiali
 - F5 – Servizi Essenziali
 - F6 – Censimento danni a persone e cose
 - F7 – Strutture Operative
 - F8 – Telecomunicazioni
 - F9 – Assistenza alla popolazione
- a livello sovracomunale sono definite 14 funzioni di supporto:
 - F1 – Tecnica e di pianificazione
 - F2 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria
 - F3 – Mass media e informazione
 - F4 – Volontariato
 - F5 – Mezzi e Materiali
 - F6 – Trasporto, circolazione e viabilità
 - F7 – Telecomunicazioni
 - F8 – Servizi Essenziali
 - F9 – Censimento danni a persone e cose
 - F10 – Strutture Operative
 - F11 – Enti locali
 - F12 – Materiali pericolosi
 - F13 – Assistenza alla popolazione
 - F14 – Coordinamento centri operativi

Da alcuni anni viene considerata una ulteriore funzione, relativa ai beni culturali.

Piano nazionale di Soccorso per il Rischio sismico – Struttura organizzativa


Il documento di pianificazione nazionale sul rischio sismico, all'Allegato 1, riporta una serie di funzioni tematiche da attivare nei diversi centri di coordinamento nazionale (Comitato Operativo o Direzione Comando e Controllo):

- Unità di coordinamento
- Funzione assistenza alla popolazione
- Funzione sanità e assistenza sociale
- Funzione logistica
- Funzione telecomunicazioni di emergenza
- Funzione accessibilità e mobilità
- Funzione servizi essenziali

- Funzione coordinamento attività aeree
- Funzione coordinamento attività marittime
- Funzione tecnica e di valutazione
- Funzione censimento danni ed agibilità post-evento delle costruzioni
- Funzione rischi indotti
- Funzione volontariato
- Funzione comunicazione
- Funzione stampa
- Funzione attività internazionali
- Funzione supporto amministrativo e finanziario
- Funzione supporto giuridico e provvedimenti normativi
- Funzione informatica
- Funzione gestione risorse umane e automezzi del Dipartimento della Protezione Civile

Incident Command System

Metodo sviluppato negli anni '70 negli Stati Uniti, ora ampiamente adottato a livello internazionale (in Italia, utilizzato anche dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), che individua una organizzazione gerarchica e una serie di funzioni, con obiettivi da raggiungere.



(fonte: British Columbia Emergency Management System, 20916)

Organizzazione dei centri di coordinamento attivati in caso di emergenze internazionali

Nel manuale redatto dalle Nazioni Unite per la valutazione e la gestione delle catastrofi (Undac Handbook, aggiornamento 2024) un capitolo è dedicato all'OSOCC (On-Site Operations Coordination Centre – Centro di Coordinamento delle Operazioni in loco), luogo fisico di gestione delle emergenze, ma anche metodo organizzativo per la gestione delle informazioni e delle risorse attivate in contrasto alla situazione di crisi.

Anche l'OSOCC, come gli altri centri di coordinamento, è organizzato secondo funzioni e sottofunzioni:

- Funzione **Coordinamento**: si occupa di coordinare le attività della struttura ed è il punto di contatto sia con le autorità nazionali ed internazionali, sia con gli altri componenti coinvolti nella gestione dell'emergenza. Può avere le seguenti sottofunzioni:
 - o **Liaison** (collegamento con altri soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, in particolare i responsabili locali per la gestione dell'emergenza, il governo del Paese colpito dall'evento, gli Enti/Strutture fondamentali per la gestione coordinata delle risorse);
 - o **Safety&Security** (analisi delle tematiche di sicurezza ed applicazione di eventuali misure di

riduzione del rischio in ogni fase della gestione dell'emergenza);

- Funzione **Analisi della situazione**: si occupa di raccogliere dati ed analizzarli, per fornire alle forze in campo un quadro situazionale costantemente aggiornato e consentire di intervenire ove necessario, con le giuste risorse. È organizzato con le seguenti sottofunzioni:
 - **Analisi/valutazione della situazione** e delle possibili evoluzioni (raccolta e verifica dati per definire la situazione, in termini di elementi di criticità ed attenzione, popolazione coinvolta, etc);
 - **Gestione dei flussi informativi** (raccolta informazioni e loro organizzazione in prodotti – report, liste contatti, calendari – da distribuire a tutte le componenti coinvolte nella gestione dell'emergenza);
 - Rapporti con i **media** (gestione dei rapporti con i media, verifica delle notizie presenti sui vari canali informativi, preparazione di prodotti per i giornalisti e per il “pubblico”);
- Funzione **Gestione delle risorse**: segue le risorse (umane e strumentali) attivate per la gestione dell'emergenza. È normalmente divisa in sottofunzioni tematiche, coordinate da esperti nelle varie materie:
 - Coordinamento **squadre USAR/Urban Search and Rescue** (ricerca e salvataggio in ambiente urbano);
 - Coordinamento **squadre mediche**;
 - Raccordo tra **intervento civile** e **intervento militare**;
 - Coordinamento tra diverse componenti tematiche (“**cluster**”), operate da agenzie ONU e/o altri soggetti, anche non funzionalmente dipendenti dalle Nazioni Unite;
 - **Logistica** (attività di supporto per l'arrivo, la movimentazione e la distribuzione delle risorse umane e strumentali attivate per la gestione dell'emergenza, in base alla situazione ed alle priorità individuate, pianificando tale supporto anche in base agli sviluppi della missione);
 - **Emergenze Ambientali** (coordinamento interventi in caso di incidenti antropici, anche all'interno di una emergenza più vasta);
 - Coordinamento con **altri organismi** che operano a livello sovraterritoriale (es. squadre del Meccanismo Unionale di Protezione Civile – EUCPTeam) per garantire l'efficacia dell'intervento integrato;
- Funzione **Supporto**: garantisce l'operatività delle strutture di coordinamento e gestione dell'emergenza, e può essere organizzata con le sottofunzioni:
 - **Area di lavoro** (individuazione di spazi fisici ed edifici adeguati alle attività da svolgere)
 - **ICT** (garantisce l'infrastruttura tecnologica necessaria al funzionamento in continuità della struttura di coordinamento e gestione dell'emergenza)
 - **Gestione interna** (processi e procedure necessari per il corretto funzionamento dell'OSOCC);
 - **Logistica squadre** (provvede all'assistenza per le squadre di coordinamento e di emergenza attivate all'interno dell'OSOCC).

ALLEGATO 2 – Atti nazionali con ricadute operative

La normativa nazionale (D.Lgs. 1/2018), all'art. 15, indica la necessità di definire indirizzi unitari per l'attività del sistema di Protezione civile. A questo scopo, nel corso degli anni sono state emanate, su una serie di tematiche, specifiche direttive o indicazioni operative da parte del Dipartimento di Protezione civile. Si riporta di seguito l'elenco degli atti nazionali con le più significative ricadute operative:

- direttive 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile” e 8 febbraio 2013 “Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni”:
 - codificano in dettaglio l'**attività dei Centri Funzionali** (centrale e decentrati) e i relativi rapporti con gli organi gestori dell'emergenza in caso di evento;
 - introducono i **piani di laminazione**, quali strumenti per la riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi artificiali, utilizzando la capacità di tali impianti di ritenere acqua;
 - creazione dell'Unità di Comando e Controllo, organo sovra-regionale responsabile del **governo delle piene a livello di Bacino**, e del Centro Regionale di Coordinamento Tecnico-Idraulico, organo tecnico di livello regionale che ha lo scopo di fornire tutti i dati utili all'Unità di Comando e Controllo per poter organizzare e coordinare le azioni di contrasto all'emergenza;
- direttiva 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”:
 - identifica il **flusso di informazioni** da e per le varie Sale Operative attivate sul territorio;
 - stabilisce le **macroattività** che deve porre in atto ogni Ente territoriale con responsabilità di gestione di una eventuale emergenza, indicando sinteticamente anche le azioni da porre in essere con immediatezza, entro 12 ore, entro 24 dall'evento;
- direttiva 14 gennaio 2014 inerente il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”:
 - fornisce indicazioni sul modello di intervento regionale, sia in termini di definizione del sistema all'interno del piano regionale di emergenza, sia per quanto riguarda i rapporti con le altre strutture istituzionali di gestione dell'emergenza;
- direttiva 8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti l'attività di Protezione Civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”:
 - declina le attività necessarie per la **pianificazione di Protezione Civile** del bacino e dei territori potenzialmente influenzabili da parte delle **grandi dighe**;
 - indica le **attività informative e gestionali** da mettere in atto in caso di potenziali problemi all'impianto o derivanti da emergenze di tipo idrogeologico-idraulico;
- direttiva 24 febbraio 2015 “Indirizzi operativi per la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico”:
 - fornisce indicazioni per la **gestione delle alluvioni nel "tempo reale"**, tramite indicazioni concernenti:
 - previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento (rete dei **centri funzionali**);
 - **presidio territoriale idraulico** (strutture e soggetti interregionali, regionali e provinciali);
 - regolazione dei deflussi (anche con **piani di laminazione**);
 - contenuti dei **piani di emergenza**;
- Indicazioni Operative 31 marzo 2015 per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza:
 - Descrive le **azioni fondamentali** dei centri di coordinamento e le interazioni con la pianificazione di Protezione Civile;
 - Indica in dettaglio le **caratteristiche** che devono avere i centri di coordinamento e le aree di emergenza;
- direttiva 24 giugno 2016 “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale”:

- declina l'attività del **sistema sanitario** regionale **dell'emergenza-urgenza**, stabilendo la necessità di uno **stretto raccordo** con le strutture regionali di **Protezione Civile**;
- direttiva 23 ottobre 2020 in materia di allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert:
 - definisce **terminologie e definizioni**, per garantire omogeneità a livello nazionale;
 - indica le modalità di **organizzazione strutturale e funzionale** del Sistema di **allertamento** del Servizio Nazionale della Protezione Civile e del Sistema di **allarme pubblico "IT-Alert"** (messaggistica diramata ai terminali presenti in una determinata area geografica, contenente informazioni su rischi/eventi ed eventuali comportamenti di autoprotezione);
- direttiva 30 aprile 2021 recante Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile:
 - identifica i **livelli di pianificazione** (nazionale, regionale, provinciale/Città metropolitana/area vasta, ambito territoriale e organizzativo ottimale, comunale);
 - individua i **contenuti** della pianificazione di Protezione Civile;
 - definisce l'**iter** di "vita" del piano di Protezione Civile (approvazione, aggiornamento/revisione, monitoraggio, valutazione)
- direttiva 28 settembre 2022 per l'informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni di competenza dei Prefetti per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previste dall'articolo 197, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo 101/2020:
 - definisce i **contenuti**, le **modalità** e gli **strumenti di informazione** per la popolazione in "tempo di pace" e in caso di evento radiologico/nucleare.